

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-1811 del 06/04/2017
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. FIORDI' S.R.L. con sede legale in Comune di Bagno di Romagna, Via Selvapiana n. 350. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di trasformazione di ovoprodotti sito nel Comune di Cesena, Via Terni n. 257
Proposta	n. PDET-AMB-2017-1864 del 05/04/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno sei APRILE 2017 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. FIORDI' S.R.L. con sede legale in Comune di Bagno di Romagna, Via Selvapiana n. 350. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di trasformazione di ovoprodotti sito nel Comune di Cesena, Via Terni n. 257.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata relazione del Responsabile del Procedimento

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 "*Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015*";

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 10/11/2016, acquisita al Prot. Unione 44519 e da Arpae al PGFC/2016/16640, da **FIORDI' S.R.L.** nella persona di Francesca Ceccarelli, in qualità di Amministratore Unico, con sede legale in Comune di Bagno di Romagna, Via Selvapiana n. 350, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di trasformazione di ovoprodotti sito nel Comune di Cesena, Via Terni n. 257, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- valutazione di impatto acustico;

Dato atto che, trattandosi di una nuova autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269 D.Lgs.

152/06 e smi, con Nota Prot. Unione 45289 del 14/11/2016 acquisita da Arpae al PGFC/2016/16640, il SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ha indetto la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, ex art. 14-bis, Legge n. 241/1990 e s.m.i., nella quale sono coinvolte le seguenti amministrazioni: Comune di Cesena, AUSL Romagna – Sede Cesena Dipartimento di Sanità Pubblica, Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, HERA S.p.A;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda e depositata agli atti d'Ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Unione 47493 del 30/11/2016, acquisita da Arpae al PGFC/2016/17298, come successivamente integrata con Nota Prot. Unione 47572 acquisita da Arpae al PGFC/2016/17412, formulata dal SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di integrazioni;

Atteso che in data 07/12/2016 la ditta ha trasmesso al SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio la documentazione integrativa, acquisita al Prot. Unione 48612 e da Arpae al PGFC/2016/18230;

Atteso che in merito all'impatto acustico, con Atto Prot. Com.le 3450/338 del 12/01/2017, acquisito da Arpae al PGFC/2017/474, il Dirigente del Settore Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Cesena ha comunicato quanto segue *“(...) Vista l'allegata Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà, datata 1 settembre 2016 e redatta dal Tecnico Competente in Acustica Andrea Antimi di Cesena (FC), ove si dichiara il rispetto dei valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e della vigente Classificazione Acustica del territorio comunale di Cesena...(...) PRENDE ATTO di tale Dichiarazione in merito all'impatto acustico ed esprime parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione in oggetto (...)”*;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endoprocedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto Istruttorio acquisito in data 31/03/2017;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura. Atto Prot. Com.le 3450/338 del 12/01/2017 a firma del Dirigente del Settore Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Cesena, corredata da apposita planimetria di riferimento, acquisito al PGFC/2017/474 del 13/01/2017;

Dato atto che nelle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile dell'endo-procedimento emissioni in atmosfera sono riportati gli esiti della Conferenza di Servizi ed in particolare: *“(...) Vista la relazione tecnica PGFC/2017/4788 del 29/03/17 prodotta dalla Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae, contenente una valutazione istruttoria positiva nel rispetto di prescrizioni e condizioni relativamente alle emissioni in atmosfera;*

Valutato che, sulla base della relazione tecnica istruttoria di cui sopra, l'istanza di AUA relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera può essere accolta positivamente nel rispetto dei limiti, delle prescrizioni e condizioni indicate nella medesima relazione tecnica;

Visto il parere favorevole di conformità urbanistico-edilizia espresso dal Settore Governo del Territorio del Comune di Cesena con nota P.G.N. 9047 del 02/03/17, acquisita al prot. di Arpae PGFC/2017/3527 del 07/03/17;

Tenuto conto che l'Azienda USL Romagna – Sede Cesena – Dipartimento di Sanità Pubblica non ha fatto pervenire la propria determinazione in merito all'oggetto della Conferenza di servizi e che, ai sensi dell'art. 14-bis comma 4 della L. 241/90 e smi, la mancata comunicazione equivale ad un assenso senza condizioni;

Atteso che l'acquisizione dei succitati assensi, anche impliciti, consente di esprimere parere favorevole all'adozione dell'autorizzazione unica ambientale nel rispetto di specifiche prescrizioni e

condizioni, come riportate relativamente alle emissioni in atmosfera nell'allegato al presente rapporto istruttorio;

Evidenziato che l'adozione dell'autorizzazione unica ambientale costituisce determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14-quater comma 1. della L. 241/90 e s.m.i.; (...);

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate, sono riportate nell'**ALLEGATO A** e nell'**ALLEGATO B e Relativa Planimetria**, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Dato atto che il presente provvedimento sostituisce il seguente titolo abilitativo, già rilasciato alla Ditta, la cui efficacia cessa a decorrere dal rilascio del presente atto:

- domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale, ai sensi dell'art. 272 commi 2 e 3 del D.Lgs. 152/06, per la seguente attività di cui All'Allegato 1B alla D.G.R. 2236/09 e smi:

24. "Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 1000 kg/g"

presentata al SUAP della Unione dei Comuni Valle del Savio in data 26/02/16 e acquisita da Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena in data 29/02/2016 PGFC/2016/2788;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **FIORDI' S.R.L.**, che sarà rilasciata dal SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Cesena ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Elmo Ricci, Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **FIORDI' S.R.L.** (C.F./P.IVA 03599950403), nella persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Comune di Bagno di Romagna, Via Selvapiana n. 350, per lo **stabilimento di trasformazione di ovoprodotti sito nel Comune di Cesena, Via Terni n. 257.**

2. Il presente atto **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera** di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- **autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura.**

3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A** e nell'**ALLEGATO B e Relativa Planimetria**, parti integranti e sostanziali del presente atto.

4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio e potrà esserne richiesto il rinnovo alla scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.

5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed al Comune di Cesena ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL, ad Hera S.p.A. ed al Comune di Cesena per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

La Ditta era precedentemente autorizzata alle emissioni in atmosfera con adesione all'autorizzazione di carattere generale ai sensi dell'art. 272 commi 2 e 3 del D.Lgs. 152/06, per l'attività 4.24 "Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 1000 kg/g" di cui All'Allegato 1B alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i., presentata al SUAP della Unione dei Comuni Valle del Savio in data 26/02/16 e acquisita da Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena in data 29/02/2016 prot. n. PGFC/2016/2788. Con l'istanza di AUA in oggetto viene richiesto il rilascio della autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. con modifica relativamente al consistente aumento dei consumi di materie prime passando da 142 t./anno (tuorlo di uovo pastorizzato liquido e misto d'uovo pastorizzato liquido) a 853 t./anno (tuorlo di uovo pastorizzato liquido, misto d'uovo pastorizzato liquido e albume).

Visto che per lo stabilimento si tratta della prima istanza ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il SUAP della Unione dei Comuni Valle del Savio con nota del 14/11/2016 acquisita al protocollo PGFC/2016/16640 ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono state coinvolte le seguenti amministrazioni:

- Comune di Cesena;
- AUSL Romagna – Sede Cesena Dipartimento di Sanità Pubblica;
- Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- HERA spa.

Con nota PGFG/2016/16786 del 18/11/16 il responsabile dell'endo-procedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha richiesto ad Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria complessiva di tutte le emissioni presenti nello stabilimento.

Con nota PGFG/2016/16785 del 18/11/16 il responsabile dell'endo-procedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha richiesto alla Azienda USL della Romagna – Sede Cesena Dipartimento di Sanità Pubblica "di esprimere una valutazione per quanto di competenza circa le emissioni in atmosfera nell'ambito di tale Conferenza di servizi".

Con nota PGFC/2017/4788 del 29/03/17 la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria positiva delle emissioni in atmosfera nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di seguito riportate:

Emissione N. 1 essiccazione - Gli inquinanti sono costituiti da polveri, ossidi di azoto (espressi come NO₂) e ossidi di zolfo (espressi come SO₂). Per la determinazione del valore limite delle polveri, si può fare riferimento:

- a) punto 5 della Parte II dell'allegato I alla Parte V del Decreto che prevede valori di emissione pari a:
 - 50 mg/Nm³ se il flusso di massa è pari o superiore a 0,5 kg/h il valore di emissione;
 - 150 mg/Nm³ se il flusso di massa è pari o superiore alla soglia di rilevanza corrispondente a 0,1 kg/h ed è inferiore a 0,5 kg/h;
- b) alla voce 4.1 SETTORE AGRICOLO, ZOOTECNICO E DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI della Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della

Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999. Tali criteri si applicano agli impianti produttivi il cui esercizio è riconducibile alle attività:

A.00 - ATTIVITA' CONNESSE CON ZOOTECNIA E AGRICOLTURA

B.00 - ATTIVITA' DI TRASFORMAZIONE E CONSERVAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI

C.00 - ATTIVITA' DI TRASFORMAZIONE E CONSERVAZIONE CARNI E PRODOTTI ITTICI

D.00 - INDUSTRIE ALIMENTARI

Il settore A.00 - ATTIVITA' CONNESSE CON ZOOTECNIA E AGRICOLTURA comprende la voce A05 - AZIENDE PRODUTTIVE UOVA. Considerato che nella Determinazione non è presente una voce specifica per l'attività in esame, si potrebbe fare riferimento alla voce 4.1.1 - SBARCO, SCARICO, CARICO, MOVIMENTAZIONE E CONSERVAZIONE DI PRODOTTI DI VARIO TIPO SOTTO FORMA DI MATERIALE PARTICELLARE che prevede un valore pari a 20 mg/Nmc;

- c) alla voce 4.24 - *“Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 1000 kg/g”* della D.G.R. 2236/09 e smi che, per le lavorazioni da cui originano polveri, prevede valori pari a 10 mg/Nmc
- d) considerato che le emissioni provenienti dall'essiccazione del prodotto sono convogliate unitamente a quelle provenienti dai bruciatori a metano, si considera anche quanto definito alla lettera a) del punto 17 della sezione F. PRESCRIZIONI TECNICHE della D.G.R. 2236/09 e smi, che riporta un valore pari a 5 mg/Nmc.

Quindi, in base al punto 1) della lettera C, dell'allegato 3A alla D.G.R. 2236/09 e smi, si applicherà il valore più restrittivo pari a 5 mg/Nmc.

Per le prescrizioni, che qui si omettono, si può fare riferimento alla voce 4.1.1 - SBARCO, SCARICO, CARICO, MOVIMENTAZIONE E CONSERVAZIONE DI PRODOTTI DI VARIO TIPO SOTTO FORMA DI MATERIALE PARTICELLARE dell'allegato 4 della Determinazione, in particolare alle lettere f) e g).

Per la determinazione del valore limite degli ossidi di azoto (espressi come NO₂) e ossidi di zolfo (espressi come SO₂), si evidenzia che tali inquinanti provengono dalla combustione del metano derivante dai bruciatori che non danno origine ad emissioni convogliate singolarmente. Gli effluenti derivanti dalla combustione del metano vengono espulsi unitamente agli effluenti prodotti dalla essiccazione. Le sole emissioni prodotte da tali bruciatori non sarebbero sottoposte ad autorizzazione, in quanto classificabili come “scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico” ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., provenendo da impianti compresi alla lettera dd) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. A tali emissioni si applicherebbero comunque i valori limite e le prescrizioni che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del D.Lgs. 152/06 e che sono attualmente definiti come di seguito riportato, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/2009 s.m.i. e dal punto 17 della sezione F. PRESCRIZIONI TECNICHE della D.G.R. 2236/09 e smi, senza l'obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici:

Inquinante	Limite di concentrazione riferiti al 3% di O ₂
Materiale Particellare	5 mg/Nmc
Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nmc

Tenuto conto che, come sopra riportato, le emissioni derivanti dai bruciatori sono espulse unitamente alle emissioni derivanti dalla essiccazione, le stesse vanno autorizzate e devono rispettare i seguenti valori limite: per gli ossidi di azoto (espressi come NO₂) un valore pari a 350 mg/Nmc e per gli ossidi di zolfo (espressi come SO₂) un valore pari a 35 mg/Nmc; non si ritiene di

assoggettare tali inquinanti all'obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici.

Quadro riassuntivo

ID	Parametri	Limiti (mg/Nmc)
E1 – essiccazione/combustione	Polveri	5
	Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350
	Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35

Impianti termici civili - Non sono state fornite informazioni circa la presenza di impianti termici civili.

Conclusioni - Alla luce di quanto sopra riportato, si esprime una valutazione favorevole all'istanza dell'azienda con le prescrizioni sopra riportate.

L'impianto era già stato messo in esercizio e a regime con le modalità previste dall'autorizzazione di carattere generale di cui alla D.G.R. 2236/09 e smi. A seguito delle modifiche dell'attività richieste con la domanda di AUA in oggetto, relative all'aumento consistente dei consumi di materie prime, la Ditta dovrà procedere ad una nuova mesa a regime del punto di emissione N.1 entro 30 giorni dal rilascio del provvedimento di AUA e all'esecuzione di tre controlli nell'arco di dieci giorni.

Con nota P.G.N. 9047 del 02/03/17, acquisita al prot. di Arpa PGFC/2017/3527 del 07/03/17, il Settore Governo del Territorio del Comune di Cesena ha espresso parere favorevole di conformità urbanistico-edilizia.

L'Azienda USL Romagna – Sede Cesena – Dipartimento di Sanità Pubblica non ha fatto pervenire la propria determinazione in merito all'oggetto della Conferenza di servizi e, ai sensi dell'art. 14-bis comma 4 della L. 241/90 e smi, la mancata comunicazione equivale ad un assenso senza condizioni.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica della Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpa e degli atti di assenso, anche implicito, acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi, svoltasi in forma semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/90 e smi, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 smi con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP della Unione dei Comuni Valle del Savio in data 10/11/2016 P.G.N. 44519/2016, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di trasformazione di ovoprodotti sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite**:

EMISSIONE N. 1 – ESSICCAZIONE

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	1.400	Nmc/h
Altezza minima	9,2	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	5	mg/Nmc
----------------	---	--------

Ossidi di zolfo(espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc

2. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa “*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*”, disponibile sul sito www.arpae.emr.it (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpa.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
3. **Entro 30 giorni** a partire dalla data di rilascio del presente provvedimento di AUA la Ditta dovrà provvedere alla messa a regime dell'impianto di cui all'**emissione N.1** modificato per il consistente aumento delle materie prime lavorate.
4. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alla **emissione N. 1** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre controlli della emissione per il solo inquinante “polveri totali” e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo controllo la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i dati relativi ai controlli effettuati.
5. I controlli analitici che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale alla **emissione N. 1** per il solo inquinante “polveri totali” devono avere una periodicità almeno annuale, ossia essere effettuati entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo controllo effettuato.
6. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai controlli delle emissioni sia di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi.

SCARICO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN FOGNATURA

PREMESSA

Esaminata la domanda pervenuta al Comune di Cesena il 10/11/2016 (PG N. 116507 del 17/11/2016) intesa ad ottenere l’Autorizzazione Unica Ambientale per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura e valutazione impatto acustico;

visti:

- il vigente “Regolamento del Servizio Idrico Integrato” dell’Ambito Territoriale Ottimale di Forlì Cesena;
- il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 “Norme in materia ambientale”;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09/06/2003 e successive modificazioni e aggiunte ed in particolare i limiti di accettabilità previsti dalle tabelle ad esse allegate;
- il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013;

visto inoltre:

- il parere Hera protocollo n. 136702 del 27/12/2016 acquisito dal Comune di Cesena al PG N. 130282/466 del 28/12/2016 nelle cui premesse è riportato “(...) *Vista la documentazione pervenuta in data 15.12.2016 e ritenuto di concedere deroga ai limiti di emissione, in linea con le concentrazioni indicate nella relazione tecnica integrativa (...)*”;

CARATTERISTICHE

TITOLARE DELLO SCARICO:	FIORDI' S.R.L.
Ubicazione insediamento	Via Terni n. 257
Destinazione d'uso insediamento	Trasformazione ovoprodotti
Potenzialità insediamento	250 mc/anno
Tipologia di scarico:	Acque reflue industriali
Sistema di trattamento prima dello scarico	Vasca di equalizzazione/degrassatore
Ricettore dello scarico	Fognatura nera “tipo A”
Impianto di trattamento:	Impianto dep. Cesena Via Calcinaro

PRESCRIZIONI PER ALLACCIAMENTO in pubblica fognatura di acque reflue industriali provenienti dall'insediamento indicato in premessa.

L'immissione avviene nella Fognatura nera “tipo A”, di via Terni con le seguenti prescrizioni:

1. la realizzazione delle opere interne dovrà avvenire in esecuzione del progetto allegato alla domanda prodotta in data 10/11/2016 e comunque nel rispetto delle prescrizioni Hera prot. 136702 del 27/12/2016 di seguito riportate;
2. le date di inizio e fine lavori riguardanti la realizzazione della rete fognaria ricadente in area privata, dovranno essere tempestivamente comunicate al Comune di Cesena – Settore Tutela

Ambiente e Territorio al fine di permettere, in qualsiasi momento, il sopralluogo di verifica ed accertamento;

3. le opere per la realizzazione degli scarichi e degli eventuali allacci dovranno essere ultimati entro 3 anni dalla data di rilascio del titolo abilitativo. Tali termini possono essere rinnovati di ulteriori tre anni. Ad avvenuta ultimazione dei lavori il Titolare dello scarico consegna al Comune di Cesena la dichiarazione di conformità delle opere eseguite e redatta dal tecnico incaricato, allegando il relativo disegno dello stato di fatto delle reti fognarie interne, dell'allacciamento eseguito e delle schede tecniche qualora modificate rispetto a quelle presentate in fase di progetto;

PRESCRIZIONI PER ATTIVAZIONE E GESTIONE DELLO SCARICO:

1. entro 30 giorni dalla presentazione della conformità, il presente atto si considera tacitamente confermato se non si rilevano difformità evidenziate da accertamenti svolti a campione e comunicate al Titolare dello scarico unitamente alle prescrizioni e alla tempistica per l'adeguamento, pena la decadenza del presente atto;
2. rispetto delle prescrizioni gestionali previste nel parere Hera prot. 136702 del 27/12/2016.

Prescrizioni impartite da Hera (prot. 136702 del 27/12/2016)

1) Sono ammessi, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici), unicamente gli scarichi derivanti da: **lavaggio serbatoi e linee di movimentazione materia liquida.**

2) Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 1 All. C** Regolamento del Servizio Idrico Integrato ad eccezione dei parametri per i quali valgono i seguenti limiti di emissione:

- **COD \leq 600 mg/l;**
- **BOD5 \leq 300 mg/l.**

3) **Entro tre mesi dall'attivazione dello scarico in fognatura, la ditta dovrà presentare un'analisi di caratterizzazione delle acque reflue scaricate al fine di verificare il rispetto dei limiti di cui al punto precedente. Il Rapporto di prova dovrà contenere almeno la determinazione dei seguenti parametri: pH, BOD5, COD, Solidi sospesi totali, Azoto ammoniacale, Fosforo totale, Grassi e oli animali/vegetali, Tensioattivi totali.**

4) Le deroghe di cui al punto 2 sono concesse sulla base di un volume di scarico non superiore a: **250 mc/anno**. Ogni quattro anni, a partire dalla data di rilascio dell'atto autorizzativo, la ditta dovrà presentare una relazione sintetica di invarianza della qualità, quantità e sistemi di scarico. Hera si riserva comunque la facoltà di rivedere, motivatamente, le deroghe concesse.

5) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:

- **sifone 'Firenze'** dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
- **vasche di equalizzazione/accumulo 2000 lt** (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali);
- **degrassatore statico 500 lt** (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali);
- **pozzetto di prelievo** (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo.

6) Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione

fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.

7) Qualora vengano collegati locali con quote di calpestio inferiori al piano stradale, la rete interna dovrà essere tutelata per il non ritorno delle acque.

8) HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.

9) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

10) HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti devono essere stoccati all'interno delle vasche di accumulo bloccando lo scarico in fognatura.

11) Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.

12) La ditta deve stipulare con HERA Spa un apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n° 1480 del 11/10/2010. HERA Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.

13) Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.

14) **Al termine dei lavori il tecnico incaricato dovrà presentare, sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata dove dichiara che l'impianto di scarico realizzato corrisponde al progetto presentato (o allo stato di fatto da allegare) ed alle presenti prescrizioni.**

15) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere sopra riportate, HERA si riserva la facoltà di chiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Per tutto quanto non previsto nel presente provvedimento troveranno applicazione le norme generali, Regionali, Comunali.

Il Comune si riserva di disporre, in qualsiasi momento:

a) ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;

b) la revoca del presente provvedimento per violazione delle norme vigenti o delle prescrizioni impartite, qualora le ispezioni dell'organo di controllo accertino il mancato rispetto dei parametri di Legge.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.